

Legge regionale 01 dicembre 2006 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Art. 11

(Biblioteca d'interesse regionale)(2)(5)

1.

(ABROGATO)

2.

(ABROGATO)

3.L'amministrazione regionale concede alle biblioteche d'interesse regionale che non abbiano aderito a un sistema bibliotecario finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).

(3)

4.Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche. Si applica altresì, limitatamente al personale specializzato, l'articolo 20, comma 2.

(1)(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 40, L. R. 17/2008

2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

3 Il comma 3 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della

legge medesima.

4 Il comma 4 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016